

REGOLAMENTO (CE) N. 1025/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce anche che le domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente inoltra le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l'Autorità».
- (3) Quando riceve una domanda, l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a fornire un parere sull'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) La Commissione deve decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito alla domanda presentata da ELVIR S.A.S. il 30 luglio 2008 in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'Autorità è stata invitata a fornire un parere in merito a un'indicazione sulla salute relativa agli effetti di un prodotto a base di latte, arricchito con peptidi del latte e magnesio, sull'attenuazione dell'ansia (numero domanda: EFSA Q-2008-476) ⁽²⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il prodotto contribuisce ad attenuare i segni di ansia negli adulti leggermente sensibili allo stress grazie al suo tenore di peptidi del latte e magnesio».

(6) Il 19 dicembre 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo il quale i dati forniti non consentono di stabilire una relazione causa-effetto tra il consumo degli ingredienti, indicati quali responsabili degli effetti, e gli effetti indicati. Di conseguenza l'indicazione non va autorizzata, dato che non rispetta le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(7) In seguito alla domanda presentata da UNILEVER PLC. (UK) e UNILEVER N.V. (Netherlands) il 7 luglio 2008 in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'Autorità è stata invitata a fornire un parere in merito a un'indicazione sulla salute relativa agli effetti del tè nero ricavato da *Camellia Sinensis* sul miglioramento della capacità di concentrazione (numero domanda: EFSA Q-2008-434) ⁽³⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il tè nero migliora la capacità di concentrazione».

(8) Il 22 dicembre 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo il quale i dati forniti non consentono di stabilire la relazione causa-effetto tra il consumo di tè nero ricavato da *Camellia Sinensis* e gli effetti indicati. Di conseguenza l'indicazione non va autorizzata, dato che non rispetta le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(9) Nell'elaborazione dei provvedimenti di cui al presente regolamento è stato tenuto conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini trasmesse alla Commissione in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(10) Le indicazioni «Il prodotto contribuisce ad attenuare i segni di ansia negli adulti leggermente sensibili allo stress grazie al suo tenore di peptidi del latte e magnesio» e «Il tè nero migliora la capacità di concentrazione» costituiscono indicazioni sulla salute ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006. Pertanto entrambe le indicazioni rientrano nel campo di applicazione delle misure transitorie previste dall'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Tuttavia, poiché le domande non sono state presentate entro il 19 gennaio 2008, la condizione di cui all'articolo 28, paragrafo 6, lettera b), non è soddisfatta e il periodo transitorio di cui al medesimo articolo non è applicabile. Di conseguenza va concesso un periodo transitorio di sei mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ The EFSA Journal (2008) 905, 1-10.

⁽³⁾ The EFSA Journal (2008) 906, 1-10.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Tuttavia, le indicazioni sulla salute figuranti nell'allegato del presente regolamento possono continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute contenute nell'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

INDICAZIONI SULLA SALUTE RESPINTE

Domanda — Prescrizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Elemento nutritivo, sostanza, prodotto alimentare o categoria di prodotto alimentare	Indicazione	Riferimento parere EFSA
Articolo 13, paragrafo 5: indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una domanda di protezione di dati riservati	Prodotto lattiero-caseario, arricchito con peptidi del latte e magnesio	Il prodotto contribuisce ad attenuare i segni di ansia negli adulti leggermente sensibili allo stress grazie al suo tenore di peptidi del latte e magnesio	Q-2008-476
Articolo 13, paragrafo 5: indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una domanda di protezione di dati riservati	Tè nero ricavato da <i>Camellia Sinensis</i>	Il tè nero migliora la capacità di concentrazione	Q-2008-434